



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO
C.so Unione Sovietica n. 325

Prot. n. 1672/24

Ordine di servizio n. 10/24 PRES.

La Presidente del Tribunale,

visto l'art. 162 comma 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1196 che stabilisce che le cancellerie dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti sentito il dirigente amministrativo;

visto l'art. 87 comma 6 bis del D. Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 laddove si specifica che, ove si effettui il deposito con modalità telematica, questo si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali;

visto l'art. 172 c.p.p. che ai commi 6 e seguenti, riformulati a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022, dispone:

"6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.

6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio";

visti il Decreto del Ministro della Giustizia 4 luglio 2023 "Portale deposito atti penali", il Provvedimento 11 luglio 2023 del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica degli atti individuati dall'art.1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 4 luglio 2023, il Decreto del Ministro della Giustizia 18 luglio 2023 "Integrazione ai decreto 4 luglio 2023, recante "Portale deposito atti penali"— Avvio fase di sperimentazione"; vista la circolare 25 luglio 2023 con cui la Direzione Generale degli Affari Interni del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha chiarito che le attuali modalità di deposito degli atti destinati al fascicolo processuale penale sono: - deposito nel portale del processo penale telematico; - deposito mediante invio tramite posta elettronica certificata; deposito con modalità cartacea;

considerato che, con provvedimento del 2 febbraio 2024, è stata disposta l'apertura al pubblico della cancelleria penale di questo Tribunale dalle ore 8.30 alle 13.30

tutto ciò premesso,

DISPONE:

i depositi telematici curati dagli avvocati tramite PEC, quando pervenuti oltre le ore 13.30 (orario di chiusura dello sportello per il pubblico), si considerano depositati — per l'ufficio — nel giorno immediatamente successivo non festivo, alle ore 8:30 (in caso di doppio festivo, il giorno di deposito si considererà quello di riapertura del Tribunale);

il deposito telematico riguardante atti in scadenza si considera tempestivo per il mittente quando effettuato entro le ore 24 del giorno in scadenza.

Con riferimento alle IMPUGNAZIONI TRASMESSE TRAMITE PEC, anche quando destinate al Tribunale del Riesame, si forniscono alcune precisazioni.

Le istanze di impugnazione, anche di provvedimenti cautelari, quando inoltrate telematicamente seguendo la regola sopra enunciata, se pervenuti fuori dell'orario di ufficio come sopra riportato, si considerano depositati — per gli adempimenti che dovrà curare l'Ufficio, quindi quale *dies ad quem* — il giorno successivo **a quello di** pervenimento alle ore 8.30.

Le istanze che risultino depositate successivamente alle ore 13.30 e fino **alle** 24.00 saranno dunque lavorate dalla Cancelleria il giorno successivo non festivo, dalle ore 08.30, che coinciderà con il primo giorno di decorrenza dei termini procedurali imposti all'organo decidente, con particolare riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 299 cpp e art. 309 cpp.

Le istanze depositate a mezzo PEC entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile ex **art. 309** commi 1 e 3 c.p.p. e **in tutti i** casi di impugnazione si considerano ad ogni effetto di legge pervenute tempestivamente in tale giornata.

In caso di deposito telematico di **appello o ricorso per cassazione**, la Cancelleria provvederà a comunicare all'istante via mail **l'ammontare** dei diritti di copia da corrispondere, tramite sistema PagoPA, per le copie indicate dall'art. 164 disp. Att. cpp, salvo successivo deposito analogico delle stesse da effettuarsi entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta della Cancelleria. In difetto di corresponsione dei diritti di copia, dopo un sollecito tramite **PEC** e decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si procederà al recupero coattivo dei diritti di **copia**, secondo le indicazioni ministeriali.

Si dispone la comunicazione del presente regolamento all'Ordine degli Avvocati del Distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta ed alla Procura della Repubblica in sede, ai Magistrati e al personale amministrativo.

Per assicurare la massima diffusione, si dispone la pubblicazione del presente regolamento sul sito internet del Tribunale Minorenni di Torino.

Torino, 3 luglio 2024

La Presidente
Carmen Rita Mecca
La Presidente
Dott.ssa Carmen Rita Mecca

